

4. La Società di Mutuo Soccorso

4.5 I libri sociali e contabili. Loro tenuta e conservazione

4.5.4 Gli altri registri contabili e fiscali

Dal punto di vista fiscale l'importanza della contabilizzazione dei fatti economici ai fini dell'accertamento trova immediato riscontro nel dettato del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Tale norma di legge esprime infatti il principio secondo il quale la contabilizzazione dei fatti economici si pone a presupposto della determinazione del reddito imponibile, cosicché i contribuenti che non ottemperano all'obbligo della tenuta delle scritture contabili o le tengano in maniera irregolare si oppongono nei fatti ad un corretto rapporto con l'erario e incorrono nella sanzione di non potersene servire come prova nel contenzioso con gli Uffici fiscali.

Per tale motivo le disposizioni tributarie riguardanti le scritture contabili, pur richiamando le norme del Codice Civile, ne definiscono una regolamentazione più precisa e rigorosa.

In base all'art. 14 del D.P.R. 600/73 per le attività commerciali esercitate dalla Società di Mutuo Soccorso sussiste l'obbligo della tenuta dei registri prescritti dalla norma IVA. I registri espressamente previsti dal D.P.R. 633/72 agli art. 21 e seg. e s.m., sono:

- il registro delle fatture di vendita o fatture emesse ;
- il registro delle fatture di acquisto o ricevute ;
- il registro dei corrispettivi ;
- il registro di prima nota cassa.

Per quanto riguarda i primi due registri, questi si riferiscono alle operazioni imponibili poste in essere : il primo in particolar modo si riferisce alle operazioni imponibili poste in essere dalla Società di Mutuo Soccorso relativamente a ricavi per i quali si ha l'obbligo di emettere fattura; il secondo invece relativamente a vendite al minuto effettuate in esercizi commerciali per i quali non è richiesta obbligatoriamente la emissione di fattura. Il termine di

registrazione delle fatture emesse è di 15 gg. dalla data dell'operazione.

Il registro delle fatture di acquisto riguarda invece la registrazione oltreché delle fatture ricevute per gli acquisti effettuati, anche degli anticipi ai fornitori, delle autofatture e delle variazioni in diminuzione.

E' opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 41, quinto comma D.P.R. 633/72, nel caso di violazione per mancata emissione di una fattura, il soggetto tenuto all'emissione e il soggetto che la avrebbe dovuta ricevere sono coobbligati solidalmente al pagamento della conseguente pena pecuniaria.

L'acquirente del bene o il committente del servizio sono liberati da ogni responsabilità solo se, non avendo ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentino all'ufficio IVA, entro il 30° giorno successivo, un autofattura in duplice copia contenente le indicazioni previste dall'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e versino l'imposta in esso indicata. Nel caso invece di ricevimento di una fattura irregolare o con imposta inferiore a quella dovuta senza aver ricevuto in seguito una nota di variazione, il documento irregolare dovrà essere presentato entro 10 gg. dalla data di annotazione sul registro IVA, all'Ufficio competente versando contemporaneamente l'eventuale maggiore imposta dovuta. Una copia del documento con l'attestazione dell'avvenuto pagamento è restituita dall'Ufficio e dovrà essere annotata nel registro degli acquisti.

Il termine di registrazione delle fatture di acquisto è stato previsto dal D. Lgs. 313/97 entro l'anno in cui il contribuente esercita, nella relativa dichiarazione annuale, il diritto alla detrazione. Inoltre le fatture di acquisto e quelle di vendita, il cui importo unitario non eccede le 300.000 lire, potranno essere registrate anziché singolarmente, attraverso un documento riepilogativo contenente i numeri attribuiti a ciascuna fattura,

l'ammontare complessivo imponibile e quello della relativa imposta, distintamente per aliquota.

Il registro dei Cespiti ammortizzabili, previsto dall'art. 16 del D.P.R. 600/1973 contiene l'elencazione dei beni patrimoniali soggetti ad ammortamento, incrementati dei connessi costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione che per loro natura possono essere portati a loro incremento. La registrazione deve ricomprendere anche i beni gratuitamente devolvibili ed infine dei costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non patrimonializzati ma soggetti alla particolare procedura di calcolo della deducibilità fissata dall'art. 67, 7° comma del D.P.R. 917/86.

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 695 del 9 dicembre 1996 emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 147, lett. a) e b) della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e recante le norme per la semplificazione delle scritture contabili, la tenuta di tale registro non deve più considerarsi obbligatoria quando le annotazioni relative ai beni ammortizzabili vengono eseguite nel libro degli inventari. Ne deriva che la tenuta di tale registro non costituisce più il presupposto per la deducibilità fiscale degli ammortamenti dei beni in esso elencati. Infatti, contestualmente all'introduzione della possibilità di sostituire il registro dei beni ammortizzabili con l'inventario, è stata soppressa la disposizione contenuta nell'art. 75, sesto comma, del T.U.I.R. che comminava la sanzione della indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi per i quali veniva omessa o irregolarmente eseguita la registrazione nelle apposite scritture contabili.

I criteri di registrazione sono poi diversi a seconda che si tratti di immobili e beni mobili registrati o altro tipo di bene strumentale.

Mentre i primi devono essere obbligatoriamente registrati singolarmente, gli altri beni strumentali possono essere registrati

raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e per coefficiente di ammortamento.

Per gli ammortamenti praticati nel periodo di imposta in percentuale inferiore al 50% del consentito, sulla base dell'applicazione dei coefficienti stabiliti dalla tabella emanata con decreto del Ministro delle Finanze del 31 dicembre 1988 e con i successivi aggiornamenti, il minor ammontare deve essere indicato distintamente per ciascun bene o gruppo omogeneo di cespiti.

Tale indicazione è motivata dal fatto che il minor ammortamento rispetto al 50% della quota prevista non può più essere recuperato fiscalmente a meno che tale minore ammortamento non trovi giustificazione in una parziale utilizzazione dei beni.

Se tenuto, il registro dei beni ammortizzabili deve essere compilato entro il termine stabilito per la dichiarazione dei redditi.